

## CONVENZIONE PER L'ATTIVAZIONE DI TIROCINI FORMATIVI E DI ORIENTAMENTO

PUBBLICA AMMINISTRAZIONE

(Art. 4, comma 2, del Decreto del Ministro del Lavoro e della Previdenza Sociale, 25 marzo 1998, n. 142)

N. 454

### TRA

L'Agenzia regionale per il lavoro della Sardegna, rappresentata da Stefano Tunis in qualità di Direttore d'ora in poi «soggetto promotore»,

### E

AZIENDA SANITARIA N°5 con sede legale in Oristano, c.a.p. 09170, Via Carducci, n. 5, tel. 0783/317836, fax 0783/317837, e-mail formazione@asloristano.it, C.F. 00681110953, esercente l'attività SANITARIA, classificata con il codice di attività ISTAT 84.12.10, rappresentata per l'attivazione dei tirocini da Giovanni Panichi, in qualità di Commissario, d'ora in poi «soggetto ospitante».

### Premesso

che al fine di agevolare le scelte professionali mediante la conoscenza diretta del mondo del lavoro e realizzare momenti di alternanza tra studio e lavoro nell'ambito dei processi formativi i soggetti richiamati all'art. 18, comma 1, lettera a) della legge 24 giugno 1997 n. 196 e dall'art. 2 del Decreto del Ministro del Lavoro e della Previdenza Sociale, 25 marzo 1998, n. 142 possono promuovere tirocini formativi e di orientamento presso soggetti pubblici e privati a beneficio di coloro che abbiano già assolto l'obbligo scolastico. Avuto riguardo alla circolare del Ministero del Lavoro n. 92 del 15 luglio 1998 e delle Linee Guida adottate dall'Agenzia regionale per il lavoro della Sardegna.

### Si conviene quanto segue

#### Articolo 1

1. Il soggetto ospitante, si impegna:

- ad accogliere presso le proprie strutture soggetti in tirocinio formativo e di orientamento, promosso dall'Agenzia regionale per il lavoro della Sardegna, ai sensi dell'art. 5 del decreto 25 marzo 1998, n. 142, attuativo dell'art. 18 della L. 196/1997 nel rispetto dei limiti numerici di cui all'art. 1 del decreto 142/98 e di cui all'art. 2 della circolare 92/98;
- a trasmettere al soggetto promotore la modulistica necessaria per l'attivazione del tirocinio debitamente controfirmata;
- a rispettare le finalità del tirocinio formativo e di orientamento, ed in modo particolare a far svolgere attività funzionali esclusivamente al raggiungimento dell'obiettivo e secondo le modalità previste nel progetto formativo del predetto tirocinio;
- a rispettare le Linee Guida per l'attuazione del tirocinio formativo e di orientamento;



Firma e timbro Soggetto Ospitante



Firma e timbro Agenzia regionale per il lavoro

- a certificare le presenze del tirocinante su un apposito registro fornito dal soggetto promotore, e a ritrasmettere al soggetto promotore lo stesso registro debitamente compilato alla fine del tirocinio, ai fini delle coperture assicurative obbligatorie;
- a comunicare e a concordare tempestivamente ogni variazione rispetto al progetto formativo sottoscritto, compresa la anticipata interruzione, anche da parte del tirocinante.

2. Il soggetto promotore si impegna a:

- erogare un servizio di primo orientamento a favore degli aspiranti tirocinanti, con la finalità di indirizzo al miglior utilizzo dello strumento, avuto riguardo alle attitudini degli stessi;
- vigilare sul corretto andamento del tirocinio formativo e di orientamento e a fornire ogni possibile sostegno, anche formativo, per una migliore realizzazione del tirocinio stesso.
- a portare a conoscenza del soggetto ospitante tutte le informazioni normative e regolamentari funzionali ad un corretto andamento del tirocinio;

## Articolo 2

1. Il tirocinio formativo e di orientamento, ai sensi dell'art. 18, comma 1 lettera d) della legge 196 del 1997 non costituisce rapporto di lavoro.

2. Durante lo svolgimento del tirocinio l'attività di formazione ed orientamento è seguita e verificata da un tutor designato dal soggetto promotore in veste di responsabile didattico-organizzativo, e da un tutor aziendale, indicato dal soggetto ospitante.

3. Per ciascun tirocinante inserito presso il soggetto ospitante in base alla presente Convenzione viene predisposto un progetto formativo e di orientamento contenente:

- a) il nominativo del tirocinante;
- b) i nominativi dei tutor di cui al comma 2;
- c) gli obiettivi formativi e le modalità di svolgimento del tirocinio, con l'indicazione dei tempi di presenza in azienda;
- d) le strutture aziendali (stabilimenti, sedi, reparti, uffici) presso cui si svolge il tirocinio;
- e) gli estremi identificativi delle assicurazioni INAIL e per la responsabilità civile.

## Articolo 3

1. Durante lo svolgimento del tirocinio formativo e di orientamento il tirocinante è tenuto a:

- a) svolgere le attività previste dal progetto formativo e di orientamento;
- b) rispettare le norme in materia di igiene, sicurezza e salute sui luoghi di lavoro;
- c) mantenere la necessaria riservatezza per quanto attiene ai dati, informazioni o conoscenze in merito a processi produttivi e prodotti, acquisiti durante lo svolgimento del tirocinio.

## Articolo 4

1. Il soggetto promotore ai sensi dell'art. 3, comma 2, del decreto 142/98 assicura i tirocinanti contro gli infortuni sul lavoro presso l'INAIL, nonché per la responsabilità civile presso compagnie assicurative operanti nel settore.



Firma e timbro Soggetto Ospitante



Firma e timbro Agenzia regionale per il lavoro

2. In caso di incidente durante lo svolgimento del tirocinio, il soggetto ospitante si impegna a segnalare l'evento, entro i tempi previsti dalla normativa vigente, agli istituti assicurativi, e al soggetto promotore.

3. Il soggetto promotore si impegna a far pervenire alla struttura regionale del Ministero del Lavoro competente per territorio in materia di ispezione, copia della Convenzione e di ciascun progetto formativo e di orientamento. A tal proposito si rammenta che ai sensi delle vigenti disposizioni sono previste verifiche sul corretto svolgimento del tirocinio, anche verso i soggetti ospitanti, a cura della competente autorità pubblica.

4. Il soggetto promotore si impegna a far pervenire alle rappresentanze regionali delle organizzazioni sindacali confederali maggiormente rappresentative copia della Convenzione e di ciascun progetto formativo e di orientamento.

### Articolo 5

1. La presente Convenzione ha durata annuale solare, ed è tacitamente rinnovata se non diversamente disposto da una delle parti.

2. Ciascuna delle parti può recedere in qualsiasi momento dalla presente convenzione.

### Articolo 6

La presente Convenzione consente l'attivazione di tirocini formativi e di orientamento con borsa finanziata in tutto o in parte dalla Pubblica Amministrazione Locale e/o Regionale, secondo le modalità e le misure stabilite dall'Amministrazione Pubblica medesima.

Cagliari,

per l'Agenzia regionale per il lavoro della Sardegna

*Il Direttore – Stefano Tunis*



per Azienda Sanitaria N°5

*Il Commissario – Giovanni Panichi*

(firma leggibile e timbro)

